



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE
IL DIRETTORE CENTRALE

Indirizzo Postale: Via XX Settembre 123/A - 00187 Roma

Posta elettronica: ispedife@ispedife.difesa.it

Posta elettronica certificata: ispedife@postacert.difesa.it

OGGETTO: Verifiche ispettive in materia di recupero compensativo del personale militare.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^

1. In sede di verifiche ispettive, condotte da questo Ufficio Centrale, sono stati riscontrati casi di recuperi compensativi concessi a seguito di eccedenze di orario di lavoro settimanale prestate dal personale militare non preventivamente e debitamente autorizzate.

2. Al riguardo giova precisare che l'istituto dello straordinario nasce con l'introduzione dell'orario di lavoro per il personale militare di cui alla L. 231/90 che ha comportato il diritto al recupero compensativo, ovvero compenso in denaro, per le prestazioni rese in eccedenza a tale orario. Il provvedimento di concertazione di cui al D.P.R. 163/2002, modificando la forma prioritaria di remunerazione delle prestazioni straordinarie precedentemente prevista, ha stabilito con l'art. 11, che le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale possono essere pagate con il compenso per lavoro straordinario:
 - nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
 - entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti;
 - tenuto conto delle esigenze di servizio.Tale provvedimento ha inoltre previsto che per le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale, che non siano state retribuite, il relativo recupero mediante riposo compensativo, possa essere fruito entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.
Il compenso in denaro delle prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale è da considerarsi quale forma di remunerazione prioritaria rispetto al recupero compensativo
Quest'ultimo può essere concesso solo in assenza di disponibilità finanziaria.

3. Da tale quadro generale ne consegue, in primo luogo, che in mancanza di autorizzazione le ore non possono essere retribuite o compensate con il recupero, anzi in alcuni casi la presenza in Ufficio, oltre il normale orario potrebbe astrattamente costituire un danno all'erario (ad esempio a causa dei consumi elettrici) non giustificati.
A tal fine si rammenta che per procedere alla corresponsione del compenso in denaro è necessario che:
 - vi sia una autorizzazione preventiva all'effettuazione del lavoro straordinario, o

- eccezionalmente una sanzione successiva;
- sia stata resa la prestazione straordinaria;
- esistano le disponibilità finanziarie.

4. Il recupero compensativo dal punto di vista giuridico è una remunerazione in natura della prestazione (art. 2099 del Codice civile) che fa maturare un diritto soggettivo patrimoniale del tutto identico alla retribuzione in danaro.

Nel rispetto dell'orario di lavoro settimanale (36 ore), il personale militare in servizio permanente deve recuperare le ore prestate in eccedenza all'orario di lavoro, per le quali non è stato disposto il relativo pagamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

I recuperi compensativi possono essere disposti solo dal Comandante di Corpo tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

5. Pertanto si confida nella fattiva collaborazione di codeste Direzioni di Amministrazione affinché:

- sia posta particolare attenzione alla problematica in argomento, procedendo, nei casi di indebita corresponsione del compenso straordinario ad elevare rilievo, con contestuale avvio delle procedure di recupero di quanto corrisposto al dipendente sia nella condotta delle ispezioni decentrate che in sede di controllo;
- venga effettuata un'opera di sensibilizzazione presso tutti gli Enti /Reparti dipendenti, al fine di pervenire ad una corretta gestione dei principi che regolano l'istituto del riposo compensativo e del lavoro straordinario;
- rammenti ai Comandanti/Direttori, responsabili dell'impiego del personale, che la Amministrazione, salvo motivate ed improrogabili esigenze, non ha interesse a far effettuare prestazioni di lavoro straordinario non retribuibili anche in considerazione del fatto che successivamente comporterebbero l'assenza dal servizio (generalmente il venerdì) a titolo di recupero compensativo.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dirig. Gen. Dott. Ciro Cesare CERASE

ELENCO INDIRIZZI

A	STATO MAGGIORE ESERCITO UFFICIO GENERALE CRA E.I. Via XX Settembre,123/a	SEDE
	UFFICIO GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA M. M. Piazzale della Marina,4	00196 ROMA
	UFFICIO GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A.M. Direzione di Amministrazione	00185 ROMA
	COMANDO GENERALE DELL' ARMA DEI CARABINIERI DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE Viale Romania,45	00197 ROMA
	DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE INTERFORZE Via Marsala,104	00185 ROMA